MIUR.AOODGFIS.REGISTRO UEFICIALE(U).0011246.28-09-2015



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione

dei Direttori dei Conservatori di musica dei Direttori delle Accademie di Belle Arti del Direttore dell'Istituto Superiore Statale di Studi Musicali di Teramo e, p.c., ai Direttori degli Istituti Superiori di Studi Musicali

Oggetto: Mobilità a.a. 2015/2016.Chiarimenti valutazione titoli di servizio, generali e precedenze.

In risposta ai quesiti posti da alcune Istituzioni e dai docenti aspiranti alla mobilità in merito alla valutazione dei titoli indicati in oggetto si precisa quanto segue:

- 1. Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-75 è da considerarsi anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1º febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (Legge 124/99 art.11,comma 14). Da cio' deriva che tale servizio è riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e pertanto valutabile nella mobilità, fermo restando l'ulteriore requisito che il servizio stesso sia stato prestato col possesso del titolo di studio qualora prescritto. Non è riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato nelle scuole e/o Istituzioni parificate o legalmente riconosciute che pertanto non può essere valutato nella mobilità.
- 2. Il servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex IMP) deve essere valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di musica come già chiarito con nota 4675 del 13 luglio 2005 e recentemente con nota 6025 del 22 settembre 2014. Deve essere valutato il servizio di ruolo prestato negli ISSM (ex IMP) senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità come previsto dalla tabella di valutazione allegata al contratto per la mobilità (all.A). Non è invece valutabile il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità.
- 3. Non è valutabile il superamento della Sessione Riservata di esame, indetta con O.M.247/99, all'esito della quale non è stata redatta una graduatoria di merito bensì un mero elenco degli idonei, come chiarito e ribadito con nota 6473 del 26 settembre 2012. E' pertanto valutabile la sola inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per esami e titoli di pari grado o superiore al ruolo di attuale appartenenza. Ad esempio: graduatoria di merito di un concorso per esami e titoli a cattedre del comparto scuola è valutabile se il ruolo di appartenenza nelle Istituzioni AFAM è nel profilo di seconda fascia (accompagnamento pianistico per i Conservatori e docenza di II fascia nelle Accademie-ex assistenti).
- 4. Il titolo di precedenza assoluta nell'assegnazione della sede è riconosciuto ai sensi dell'art. 21 della legge 104/92 qualora l'interessato abbia avuto il riconoscimento di portatore di handicap ed una invalidità superiore ai 2/3. E' invece riconosciuta la precedenza nella sola sede di residenza o di cura, purchè espressa come prima preferenza, ai sensi dell'art.33, comma 6 e comma 5 (coniuge e figli) qualora sia stato riconosciuto l'handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, come prescritto dall'art.8 del CCND per la mobilità.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

5. E' valutabile come servizio prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità (punto 1 lett.e dell' allegato A) il periodo trascorso in dottorato di ricerca. Il periodo di dottorato non è invece valutabile come servizio prestato senza soluzione di continuità nell'Istituzione (punto 1 lett.d dell'allegato A).

Quanto sopra per uniformità di comportamento da parte di codeste Istituzioni al fine della tempestiva verifica ed eventuale correzione della valutazione delle domande presentate.

Distinti saluti

I Direttore Generale

Daniele Livon